#### **ALLEGATO 4**

# MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima** della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

#### SEZIONE I

# Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Nome e cognome: **BIMA PAOLO**, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 19/02/2007, con numero A000068021.

Sede legale: PIAZZA ROMANISIO 39, FOSSANO (CN) 12045, telefono: 017261501, e-mail: INFO@ASSICURAZIONIBIMA.IT, p.e.c.: BIMA.ASSICURAZIONI@PEC.IT, sito internet: ASSICURAZIONIBIMA.IT.

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI
CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

### **SEZIONE II**

#### Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto:

☐ ALLIANZ S.P.A.

ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto dell' <b>Agenzia</b> con l'impresa di assicurazione.
Il contratto è distribuito dall'Agenzia (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale A con A, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con
EFFE.A DI ULIANA ANDREA & C. S.A.S, intermediario iscritto nella sezione A del RUI, con n.
000185329 (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

Il contratto è distribuito dall'Agenzia (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale A
con B, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con
MEDIORISCHI SRL, intermediario iscritto nella sezione B del RUI, con n. 000128535 (nel ruolo
di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

#### **SEZIONE III**

# Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

#### **SEZIONE IV**

#### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

	, ,												
ı	΄ι	ın	ıt	ρ	r	m	۱e	n	ı	а	rı	$\cap$	١.

□ non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap")
☐ fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
☐ l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
☑ l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies, Cap;
☐ l'intermediario fornisce una consulenza su base indipendente;
$\ensuremath{\square}$ l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi.

Nei rami danni l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita in forza di mandato diretto distribuisce in modo esclusivo i contratti di ALLIANZ S.P.A. e ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

·

Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

# SEZIONE V Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata

$\checkmark$	commissione	inclusa	nel	premio	assicurativo	(provvigioni	percepite	dall'impresa	di
	assicurazione)	);							
	onorario corrisp	osto dire	ttam	ente dal d	liente				
□ a	☐ altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata								
	□ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra.								

# SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

- 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

#### **SEZIONE VII**

# Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione
   I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

#### **SEZIONE VIII**

# Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente o all'assicurato, qualora non coincidano, che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

# DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della polizza:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (all. 3, 4, 4-bis, in caso di prodotto d'investimento assicurativo, 4-ter in caso di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto prevista dalle vigenti disposizioni.

	Per l'intermediario
Luogo e data	
	Il Contraente
	(firma leggibile)
Contraente:	
Codice Fiscale:	-